



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
PORTO EMPEDOCLE

ORDINANZA

DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEI NATANTI DA DIPORTO PER L'ATTIVITA' DI LOCAZIONE E NOLEGGIO E COME UNITA' APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO EMPEDOCLE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle,

- VISTO:** Il D. Lgs. 18/07/2005, n. 171 (*Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 8 luglio 2003, n.172*), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.202 del 31 agosto 2005 – Serie Generale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** Il D.M. 29/07/2008, n. 146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (*Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto*), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008 – Serie Generale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI:** I Dispacci del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali le Infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne n. 15036 del 06.08.2015, n. 21168 del 29.07.2019 e n. 27090 in data 08.10.2019, concernenti le attività di noleggio, noleggio occasionale e locazione di unità da diporto, utilizzo di unità da diporto come appoggio per attività di *snorkeling* e *diving*;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 1° settembre 2021 recante disposizioni in merito ai requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 12/2012 in data 17.05.2012 avente per oggetto "Regolamento per l'utilizzo dei natanti da diporto nelle acque del circondario marittimo di Porto Empedocle";
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 04/2022 in data 25/05/2022 avente per oggetto la "*sicurezza balneare*" nel Circondario Marittimo di Porto Empedocle;
- VISTI:** la propria Ordinanza n. 05/2022 in data 26.05.2022, avente per oggetto la "*disciplina delle attività ludico-diportistiche*" nel circondario marittimo di Porto Empedocle

- VISTO:** l'articolo 27, comma 6 e 9 del *Codice della nautica da diporto*, nella parte in cui demanda alla competente Autorità marittima la regolamentazione, d'intesa con gli Enti Locali, della locazione ed il noleggio dei natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché l'uso dei natanti da diporto come appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, anche per quanto riguarda le modalità della loro condotta;
- CONSIDERATA:** la realtà diportistica locale, di particolare traffico ed affluenza soprattutto nei periodi estivi, che rende necessario disciplinare l'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio per finalità turistico-ricreative o come appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque del Circondario Marittimo di Porto Empedocle, che si estende dal Comune di Sciacca (parte) a quello di Palma di Montechiaro (escluso);
- RITENUTO:** necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità in genere senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;
- CONSIDERATA:** la propria nota n° 7101 in data 07/04/2025 con la quale si chiedeva alle Amministrazioni dei Comuni costieri ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Porto Empedocle, di formulare ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 9 del *Codice della nautica da diporto* le proprie eventuali proposte e/o osservazioni sull' Ordinanza;
- PRESO ATTO:** dell'avvenuto decorso del tempo di cui all'articolo 17 bis comma 2 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm e ii per le proposte e/o osservazioni di cui ai punti precedente;
- RITENUTO:** opportuno, integrare e modificare la disciplina già dettata dalla propria Ordinanza n° 12/2012;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 68 ed 81 del *Codice della navigazione* nonché gli articoli 59 e 524 del relativo *Regolamento di esecuzione*, parte marittima;
- DATO ATTO:** che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni della normativa nazionale in materia;

O R D I N A

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni integrano la normativa generale e di rango superiore contenuta nel:
 - Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171 (*Codice della nautica da diporto*) – d'ora in avanti *Codice* - con particolare riferimento a quanto previsto nell':
 - art. 3 (definizioni diverse categorie di unità da diporto);
 - art. 27 comma 6 e 9 (disciplina con Ordinanza dell'Autorità Marittima della locazione/noleggio dei natanti da diporto ed uso degli stessi come unità appoggio per le immersioni subacquee) e omissis.... eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo, si provvede con ordinanza dell'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le acque interne, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali;
 - artt. 42 e 47 (definizioni di locazione e noleggio);

- Titolo III del relativo *Regolamento di attuazione* di cui al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 (sicurezza per la navigazione da diporto).

ferma restando la disciplina delle attività ludico-diportistiche di carattere locale, quali lo sci nautico, il traino di *banana-boats*, il paracadutismo ascensionale, le tavole a vela, ecc. contenute nell'Ordinanza n. 05/2022 datata 26.05.2022 della Capitaneria di porto di Porto Empedocle, le cui disposizioni s'intendono qui richiamate.

2. La presente Ordinanza disciplina l'impiego commerciale dei natanti da diporto per:

- locazione e noleggio da diporto per finalità turistiche e ricreative di carattere locale;
- appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Resta escluso dal campo di applicazione della presente Ordinanza l'utilizzo di natanti diversi da quelli da diporto. Pertanto non sono ricompresi nella presente disciplina quei natanti adibiti a navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime (ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 dicembre 1999, n° 472) oppure adibiti al servizio di taxi ed al servizio pubblico di noleggio con conducente (ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n° 21)".

Non è altresì ricompreso nella presente Ordinanza il c.d. noleggio occasionale, definito come quel noleggio praticato in forma non professionale dal proprietario o dall'utilizzatore in *leasing* di imbarcazioni o navi da diporto

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente Ordinanza si intendono per:

- **corridoio di lancio e atterraggio**: specchio acqueo opportunamente delimitato e interdetto alla balneazione, come meglio individuato nelle ordinanze della Autorità Marittima;
- **distanza dalla costa**: distanza misurata verso il mare dal litorale, contraddistinto dalla linea costiera segnata dalla bassa marea;
- **dotazioni di sicurezza**: strumenti, attrezzature e dispositivi omologati necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità;
- **limite di navigazione**: distanza minima o massima verso mare dalla costa oltre, ovvero entro la quale all'unità da diporto è consentito navigare;
- **limite di navigazione di cui all'art. 27, comma 3 lett. c) del Codice della Nautica da diporto**: entro un miglio di distanza dalla costa;
- **navigazione da diporto**: quella effettuata da unità da diporto in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro (l'utilizzo commerciale di tali unità prevede esclusivamente la stipula di contratti di locazione o noleggio ai fini diportistici ma non il trasporto di persone o merci a titolo oneroso);
- **unità da diporto**: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- **nave da diporto**: ogni unità a vela e a motore destinata alla navigazione da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri misurata secondo la norma UNI\EN\ISO\8666;
- **imbarcazione da diporto**: ogni unità a vela e a motore destinata alla navigazione da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri misurata secondo la norma UNI\EN\ISO\8666;
- **natante da diporto**, ogni unità a remi, ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri misurata secondo la norma UNI\EN\ISO\8666, con esclusione delle moto d'acqua, non abilitata a navigare oltre le 12 miglia dalla costa e i natanti "da spiaggia";
- **natante "da spiaggia"**: jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, non ricompresi nella precedente categoria di natanti, canoe, kayak e mezzi simili;

- **moto d'acqua (jet ski o acquascooter)**: ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
- **prima immissione in servizio**: il primo impiego nell'Unione Europea di un'unità da diporto da parte del suo utilizzatore finale;
- **marcatatura CE**: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione;
- **navigazione ad uso privato**: l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e/o di terzi a titolo amichevole;
- **navigazione in conto proprio**: l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l'attività di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.
- **locazione (senza conducente)** di unità da diporto, si intende il contratto con il quale una delle parti (*Locatore*) si obbliga verso corrispettivo a cedere all'altra parte (*Locatario/conduttore*) il godimento di natante da diporto ovvero moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto. Il locatario/conduttore esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

In base a tale definizione, la locazione può essere effettuata esclusivamente “a scafo nudo”, ovverosia senza conducente né equipaggio e, come tale, comprende anche quella dei natanti “da spiaggia”.

Nella locazione, pertanto, le mansioni di conducente devono essere svolte direttamente dal locatario, oppure da persona da lui arruolata e, comunque da lui dipendente.

Nel caso in cui il conducente sia invece un dipendente di chi concede l'uso del natante, si applicano le disposizioni in materia di noleggio.

- **“locazione finanziaria” o “leasing finanziario”**: rinvio alla normativa specifica;
- **noleggio (con conducente)** di unità da diporto, s'intende il contratto con cui una delle parti (*noleggiante*), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte (*noleggiatore o utilizzatore*) il natante da diporto o parte di esso munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto. Il natante noleggiato rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

Oggetto del contratto di noleggio di unità da diporto è l'unità stessa, messa a disposizione del noleggiatore con una serie di servizi accessori collegati allo scopo turistico-ricreativo, ed offerti con personale alle proprie dipendenze (comando dell'unità, distribuzione di cibi e bevande, guida turistica, ecc.), secondo la figura contrattuale del noleggio “a tempo”, in cui le parti stabiliscono i limiti temporali durante i quali l'unità sarà a disposizione del noleggiatore, e anche l'area marina di utilizzo, per navigare o anche per sostare (noleggio “da fermo”).

In questa fattispecie è il turista (noleggiatore) stesso che decide l'itinerario da compiere, le soste da effettuare, gli orari da rispettare per la partenza e per il rientro, dovendo avere come unico riferimento quanto concordato con il noleggiante.

Il contratto di trasporto passeggeri ha come oggetto il viaggio, nel quale l'itinerario è prefissato e prestabilito dal vettore che indica in dettaglio anche gli orari di partenza e di arrivo previsti obbligandosi a rispettarli, salvo casi di forza maggiori. La volontà dei passeggeri non può influire sulle scelte di itinerario e di orario previste, pertanto, questi possono solo aderirvi acquistando il titolo di viaggio.

La sussistenza di elementi quali ad esempio:

- l'indicazione di orari fissi di partenza e di arrivo senza soste intermedie e con rotte prestabilite;
- campagne pubblicitarie che promuovono un'attività sistematica temporale di collegamento tra due o più luoghi ben definiti, senza soste intermedie e senza servizi turistici complementari (offerta di bevande, guida turistica, ecc.) individuabile anche con la regolarità dei luoghi di attracco sempre agli stessi orari;
- la sosta nell'ambito portuale dell'unità nell'intervallo di tempo tra lo sbarco e il reimpbarco dei passeggeri;
- il reimpbarco dei passeggeri diversi da quelli precedentemente sbarcati;

indicano la prestazione di un servizio di trasporto passeggeri e non di noleggio.

Il trasporto passeggeri via mare non è effettuabile con unità adibite alla navigazione da diporto e non rientra nella disciplina della presente Ordinanza. Le unità da diporto, perciò, non possono trasportare passeggeri a titolo oneroso e l'uso commerciale delle stesse ai fini di locazione o noleggio non comprende anche il trasporto a titolo oneroso di persone diverse dal noleggiatore/locatario e dai suoi eventuali ospiti.

In sintesi, le unità da diporto non possono essere adibite ad altro tipo di impiego che non sia il diporto stesso e/o a finalità commerciali ossia la locazione e/o il noleggio.

Le unità da diporto utilizzate a fini commerciali, non possono essere impiegate per trasporto passeggeri, attività di servizio pubblico, di linea e non, svolto anche occasionalmente, pesca professionale, trasporto conto proprio, immersioni professionali, ricerca scientifica, ecc.;

- **centro di formazione ed addestramento subacqueo**, qualsiasi soggetto giuridico, nazionale od internazionale, costituito nella forma di Federazione, Agenzia didattica, Associazione, Circolo, Società sportiva o Impresa individuale o societaria generalmente riconosciuta che offre, in virtù di opportune risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale, supporto alla formazione dell'attività subacquea sportiva e ricreativa o professionale;
- **centro di immersione**, il soggetto giuridico:
 - costituito nelle forme di legge ovvero legalmente riconosciuto per operare nel settore sportivo o ricreativo subacqueo;
 - in possesso di risorse logistiche e strumentali organizzate per rendere possibile l'immersione subacquea, offrendo professionalmente sotto la propria responsabilità, a titolo oneroso ovvero gratuito, sia a terzi che ai propri associati, servizi di immersione per il turismo, anche attraverso il supporto logistico – con o senza unità da diporto di appoggio – all'attività subacquea sportiva o ricreativa, con standard operativi che, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, garantiscono la sicurezza dei clienti e dei propri operatori.

Il centro di formazione ed addestramento subacqueo di cui al precedente punto è equiparato al centro di immersione nel caso in cui eroghi la prestazione di immersione guidata con una propria guida ovvero presti solo il servizio di supporto tecnico-logistico

di superficie, con o senza il proprio mezzo nautico, senza la presenza della guida durante l'immersione svolta da privati per proprio conto;

- **immersione subacquea a scopo sportivo/ricreativo:** l'insieme delle attività subacquee a titolo oneroso effettuate da privati, singoli o gruppi, accompagnati da istruttori o guide subacquee, finalizzate alle:
 - immersioni in apnea, rivolte all'esplorazione dei fondali marini e delle specie animali e vegetali ivi dimoranti;
 - immersioni, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, dirette all'esplorazione dei fondali marini;
 - attività di nuoto in superficie, servendosi di maschera, boccaglio o aeratore, eseguendo occasionalmente brevi immersioni in apnea per l'osservazione dei fondali, della flora e della fauna marina (c.d. snorkeling/seawatching);
 - al conseguimento di brevetti subacquei sportivi;
 - alla pratica dell'attività sportiva non agonistica;
- **immersione subacquea (supporto logistico alla):** attività svolta con attrezzature, strumentazioni e servizi offerti dal Centro di immersione a sostegno logistico dell'immersione subacquea (individuale o di gruppo) con partenza da terra ovvero con unità da diporto adibita in appoggio di superficie, e comunque senza guida, istruttore, aiuto-istruttore, in caso di soggetti in possesso di brevetto che praticano, in forma privata per proprio conto, l'immersione a scopo sportivo o ricreativo;
- **mezzo nautico d'appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo/ricreativo:** (ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n.171/2005): unità da diporto impiegata da centri di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, corredata ed equipaggiata dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi, delle dotazioni di sicurezza e delle altre dotazioni supplementari prescritte dalla legislazione vigente (D.M. 29 Luglio 2008, n.146, artt. 90 e 91).
- **Guida subacquea:** chi, in possesso del corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione/Agenzia didattica /Ente riconosciuti nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, organizza e conduce sui siti o percorsi di interesse sportivo o ricreativo, sotto la propria responsabilità civile e penale, immersioni guidate nonché assiste ovvero accompagna, in relazione al contratto stabilito tra le parti, la singola persona o il gruppo di persone nel corso dell'immersione guidata;
- **Operatore commerciale:** impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS);
- **Operatore di assistenza subacquea:** operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione, o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;
- **Appoggio a immersioni subacquee:** l'attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo e sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni, o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge con impiego di natanti da diporto;
- **immersione subacquea guidata:** escursione durante la quale la Guida subacquea esegue, sotto la propria responsabilità civile e penale, la prestazione di assistenza ovvero di accompagnamento, stabilendo anche percorso, profondità e durata dell'immersione, a vantaggio della singola persona o gruppo di persone, munite di brevetto subacqueo

adeguato alla tipologia di immersione stessa, durante l'immersione a scopo sportivo o ricreativo;

- **immersione subacquea didattica**: immersione ai fini di addestramento, per il conseguimento di un brevetto, svolta sotto la responsabilità civile e penale di un istruttore in possesso di brevetto idoneo al tipo di addestramento e nel rispetto della didattica presa a riferimento in linea con i migliori standard nazionali ed internazionali correnti;
- **Istruttore subacqueo**: chi, in possesso del corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione/Agenzia didattica /Ente nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è competente ad insegnare, sotto la propria responsabilità civile e penale, le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
- **aiuto-istruttore subacqueo**: chi, in possesso di corrispondente brevetto in corso di validità rilasciato da Federazione / Agenzia didattica / Ente nonché munito di copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è competente ad assistere e coadiuvare gli istruttori subacquei nel controllo, nella gestione, nella supervisione e nella preparazione degli allievi impegnati ad acquisire le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
- **passaggero**: qualsiasi persona trasportata che non sia stata arruolata per far parte dell'equipaggio. I bambini di età inferiore ad un anno non sono conteggiati nel numero dei passeggeri.

Articolo 3 **Comunicazione d'inizio attività** **locazione e noleggio di natanti da diporto**

1. Ferme restando le previsioni di cui al comma 4 del presente articolo, gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, nel Circondario Marittimo di Porto Empedocle devono presentare a mezzo posta elettronica certificata (pec) **in formato pdf**, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conforme al D.M. 01/09/2021 (**Allegato 1**) a cui va altresì allegata la seguente documentazione in un unico file pdf:
 - copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società;
 - certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;
 - elenco delle unità da diporto utilizzate, con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, potenza motore, ecc.) accompagnato da fotografia a colori descrittiva di ogni singolo natante;
 - copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare ove previsti;
 - copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare;
 - copia, per ogni singola unità, della polizza e del certificato di assicurazione obbligatoria, **estesa a garanzia del locatore ovvero al noleggiatore e di tutte le persone imbarcabili** (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni

subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;

- copia del certificato d'uso del motore/dichiarazione di potenza del motore su modulo conforme al modello approvato dal Ministero;
- estremi licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio);
- indicazione del tratto di costa ovvero del porto di abituale stazionamento ovvero di esercizio dell'unità;
- estremi (Autorità che l'ha rilasciata, n. di repertorio, data di rilascio e validità) della concessione demaniale marittima, o autorizzazione breve ai sensi del D.A. n. 351/Gab del 07/10/2019 della Regione Siciliana, eventualmente rilasciata al dichiarante per l'esercizio dell'attività di locazione ovvero di noleggio di natanti da diporto ovvero copia dei contratti di ormeggio (qualora l'unità sia ormeggiata presso pontili);
- generalità complete dei conduttori dei natanti da diporto da adibire a noleggio da diporto. Tali unità dovranno essere condotte unicamente dal titolare o da personale dipendente in possesso di patente nautica.

2. L'attività prevista dal comma 1, può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione stessa, purché completa della documentazione sopra riportata. Resta ferma la facoltà dell'Autorità Marittima, qualora ravvisi delle irregolarità nella documentazione presentata, di richiedere le necessarie integrazioni nonché di disporre la sospensione dell'attività nei casi più gravi. Una copia della comunicazione, debitamente vistata da questa Capitaneria di porto è conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti ed esibita ad ogni controllo da parte del personale dell'Autorità Marittima o delle altre Forze di Polizia, unitamente agli ordinari documenti di bordo necessari per la navigazione e alla polizza assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e dei trasportati.
3. Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati in tale comunicazione, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività deve essere, ai fini del prosieguo dell'attività, comunicata **entro 15 (quindici) giorni** a mezzo pec. La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente a quanto già comunicato alla Capitaneria.
4. Ogni anno, prima di iniziare l'attività, il Titolare o rappresentante legale deve presentare, a mezzo pec, una comunicazione con la quale attesti la volontà di proseguire nell'attività, fornendo eventualmente la necessaria documentazione comprovante modifiche successive alla prima comunicazione.

Qualora nulla sia variato rispetto alla comunicazione dell'anno precedente, la comunicazione di prosecuzione potrà essere presentata sempre a mezzo pec, in forma di **dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000**, nella quale si dia atto dell'assenza di variazioni sostanziali rispetto all'anno precedente (esempio, stessa attività e stessi mezzi dell'anno precedente) e si allegghi, oltre a copia non autenticata di un documento di riconoscimento di chi la sottoscrive, anche l'eventuale documentazione rinnovata rispetto all'anno precedente (esempio: nuova polizza assicurativa);

5. L'osservanza delle suddette disposizioni non esonera l'interessato, che intenda svolgere le attività di locazione e/o noleggio di natanti, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, iscrizioni ecc., di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti in dette attività. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia

responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento di tali attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.

6. Qualora la documentazione sia sottoscritta con firma digitale non è necessario fornire od allegare alcun documento d'identità.

Articolo 4

Obblighi generali per locazione e noleggio

1. I natanti da utilizzare per l'attività di **locazione** e/o **noleggio** natanti e le moto d'acqua, devono essere previamente marcati con apposita **targhetta identificativa**, conforme al modello in **Allegato 9**, avente le seguenti caratteristiche:
 - a) forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 14 (quattordici) x 7 (sette);
 - b) realizzata in metallo antiossidante o comunque in materiale resistente agli urti, alla corrosione dell'azione del mare ed agli agenti meteomarinari (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità deve essere immediatamente sostituita);
 - c) fissata allo scafo, in modo che la stessa non possa essere facilmente asportata o danneggiata;
 - d) deve riportare in caratteri chiaramente leggibili, adeguatamente proporzionati:
 - la **DENOMINAZIONE DELLA DITTA** o ragione sociale del locatore o noleggiante;
 - il **NUMERO IDENTIFICATIVO** (come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione dell'**allegato 1**) seguito, a seconda dell'attività che s'intende svolgere, dalla lettera "**L**" (locazione) o "**N**" (noleggio) o entrambi "**LN**" (locazione/noleggio);
 - il **NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE CHE POSSONO ESSERE IMBARCATE** (solo per la locazione). Per i natanti con marcatura CE od omologati, detto numero deve corrispondere a quello riportato nella "*targhetta del costruttore*"; per gli altri natanti dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del D.M. 29/07/2008, n°146.
Per il noleggio, così come specificato nell'articolo 8, comma 4° della presente Ordinanza, il numero massimo di passeggeri, escluso l'equipaggio, non deve essere superiore a 12 (dodici).
- la dicitura "**CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO EMPEDOCLE**".
2. La targhetta identificativa con le caratteristiche indicate ai precedenti commi, deve essere riportata all'**esterno dello scafo, da ambo i lati**, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima. In particolare, dovranno essere chiaramente leggibili ad occhio nudo, in condizioni normali, da una distanza di almeno 10 (dieci) metri. A tal fine il colore dei caratteri dovrà contrastare nettamente con quello dello scafo ed il relativo corpo dovrà risultare adeguatamente proporzionato. I caratteri dovranno comunque essere di altezza tale da renderli visibili e la scritta dovrà risultare dipinta, con colori indelebili e resistenti, o riportata in altro modo sullo scafo, purché risulti non facilmente amovibile od alterabile.
3. Il titolare dell'impresa che svolge attività di locazione e/o noleggio di natanti da diporto deve tenere un **Registro** conforme al modello in **Allegato 2** ove annotare, prima dell'inizio dell'attività stessa, i seguenti dati richiesti riguardo le utilizzazioni dei natanti da diporto a mezzo di contratti di locazione ovvero noleggio:
 - numero progressivo;
 - identificativo numerico del natante;
 - tipo di impiego dell'unità (locazione o noleggio);

- data e ora di inizio;
 - ora rientro;
 - numero persone a bordo (specificare il numero dei minori)
 - nominativo dell'utilizzatore (se locazione), recapito telefonico;
 - nominativo noleggiatore (se noleggio), recapito telefonico;
 - conduttore del natante (se noleggio), estremi titolo abilitativo/patente, recapito telefonico;
 - Timbro e firma del titolare dell'impresa;
 - Firma del cliente.
4. Ai fini della presente Ordinanza, la raccolta del suddetto elenco deve essere custodita per un periodo di **almeno 30 (trenta) giorni** e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.
5. Il **contratto di locazione/noleggio** di natanti e moto d'acqua, deve essere redatto per **iscritto**. In alternativa, il contratto può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In entrambi i casi dovranno essere chiaramente indicati:
- la tipologia della prestazione (locazione o noleggio);
 - il numero progressivo dell'unità locata/noleggiata;
 - il riferimento al numero progressivo di registrazione sul Registro in **Allegato 2**.
 - dati anagrafici, domicilio e recapito telefonico del locatore/noleggiante, nonché del locatario/noleggiante dell'unità, ed estremi titolo abilitativo/patente;
 - numero massimo di persone imbarcabili;
 - data e ora di inizio e fine attività;
 - limiti temporali concordati durante la quale il mezzo sarà a disposizione del noleggiatore;
 - l'area marina di utilizzo concordata.
6. L'originale o copia conforme del contratto deve essere conservata a bordo.
7. Colui che esercita le attività di locazione e/o noleggio di natanti è direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; egli consegna ovvero mette a disposizione il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza, munito dei documenti di navigazione previsti e con la copertura assicurativa civile a favore di terzi e delle persone trasportate.
8. Per tali unità adibite a locazione e/o noleggio, l'atterraggio e l'uscita dovrà avvenire da un sorgitore od esclusivamente tramite gli appositi corridoi di lancio come disciplinato dalla vigente Ordinanza di "sicurezza balneare" del Circondario Marittimo di Porto Empedocle;
9. Il locatore ovvero il noleggiatore dovrebbe auspicabilmente disporre di un'unità di salvataggio a motore, sempre pronta all'uso, idonea a prestare un tempestivo soccorso entro i limiti dell'unità locata ovvero noleggiata, e dotata di salvagente anulare, cavo di rimorchio, una gaffa (mezzo marinaio) ed un ancorotto con almeno 30 (trenta) metri di cavo per far fronte ad interventi di emergenza.
10. I **natanti da diporto impiegati nel noleggio e nella locazione non possono navigare oltre le 12 (dodici) miglia dalla costa.**

Articolo 5

Locazione di natanti da diporto e moto d'acqua

1. Chi esercita l'attività di **locazione di natanti da diporto e moto d'acqua**, deve:
- a) esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché

una **tabella** in formato leggibile e in luogo ben visibile agli utenti, riportante il seguente contenuto:

- la dicitura “**Circondario Marittimo di Porto Empedocle – Ordinanza n° 10/2025**”;
- la **denominazione identificativa dell’impresa** corrispondente a quella riportata sui natanti da locare;
- la dicitura “**LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO (SENZA CONDUTTORE)**”;
- la dicitura: “**per informazioni rivolgersi:** (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)”;

- b) curare la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché curare la validità della copertura assicurativa estesa a favore delle persone imbarcabili per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - c) consegnare/mantenere l’unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza in conformità a quanto stabilito dall’art. 54 e nell’allegato V del D.M. 29.07.2008 n°146 e successive modifiche ed integrazioni, come da stralcio allegato alla presente Ordinanza (**Allegato 3**), informando il locatario della limitazione in miglia dalla costa del natante consegnando i relativi documenti di bordo;
 - d) tenere a bordo di ogni natante evidenza documentale, ai sensi del comma 2° del precedente articolo 3, comprovante l’esistenza del contratto di locazione, nonché ogni altro documento prescritto dalla presente Ordinanza, dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione;
 - e) illustrare le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni dell’Autorità Marittima relativa alla zona di interesse;
 - f) accertarsi che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
 - g) mettere a disposizione il Bollettino meteorologico del giorno e relativo alla zona d’interesse e, qualora le condizioni meteo siano tali da poter determinare situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque, dovrà adoperarsi per favorire il veloce rientro se già in navigazione.
 - h) illustrare al conduttore le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, nella vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare e nell’ordinanza n. 05/2024 in data 26.05.2022 di disciplina delle attività ludico-diportistiche, nonché il corretto uso delle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo;
 - i) consegnare all’utilizzatore un **vademecum** riportante le seguenti informazioni:
 - numero 1530 per le emergenze in mare e della Sala Operativa della Capitaneria;
 - numero di telefono del locatore;
 - le condizioni generali del servizio erogato;
 - tutte le informazioni richieste dall’Allegato 2 del Decreto Ministeriale 1°settembre 2021 così come modificato dal D.M. 6 aprile 2023 se il locatario non è in possesso di patente nautica (**Allegato 4**).
2. Per la locazione dei natanti il locatore deve accertarsi che il conduttore sia in possesso di **patente nautica** in corso di validità, ove prevista dal Codice della Nautica da Diporto o da eventuali altre normative di settore. Se, invece, il locatario/conduttore è sprovvisto di patente nautica in corso di validità, il conduttore deve renderlo edotto delle istruzioni di cui all’allegato 2 del Decreto Ministeriale 1°settembre 2021 (**Allegato 4**).

3. La **locazione della moto d'acqua** (o acquascooter), a prescindere dalla potenza del motore e dalla distanza dalla costa, **è possibile solo a chi possiede la patente nautica**.
4. Il locatore è tenuto tuttavia ad informare il conduttore che per effettuare la **navigazione oltre le 6 (sei) miglia** dalla costa è invece obbligatoria la **patente nautica** in corso di validità.
5. Sarà cura del locatore prendere nota dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari.
6. Il locatore deve avere sempre disponibile, per le eventuali ulteriori esigenze della propria clientela, un numero di cinture di salvataggio e di salvagente anulari con cime, sufficienti a coprire il fabbisogno di tutti i natanti disponibili, per il numero massimo di persone trasportabili, in caso d'impiego simultaneo degli stessi.
7. L'esercente l'attività di locazione si assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei previsti requisiti. Inoltre, lo stesso dovrà rifiutarsi di locare i natanti a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale, di ebbrezza o di alterazione psico-fisica ovvero a persone che, a suo giudizio, sino ritenute non idonee alla conduzione dell'unità.
8. L'esercente deve adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività di locazione di natanti da diporto.
9. I natanti da diporto e le moto d'acqua concesse in locazione non possono essere ceduti in sublocazione o impiegati nell'attività di sci nautico per conto di terzi.

Articolo 6

Disposizioni particolari per la locazione di piccoli natanti "da spiaggia"

1. La **locazione di piccoli natanti "da spiaggia"**, fermo restando l'obbligo di dotarsi del Registro di cui all'Allegato 2, può essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli;
La locazione avviene sotto la completa responsabilità del locatore che dovrà comunque valutare – prima di affidare i mezzi – le condizioni meteorologiche e marine in atto, a seconda del tipo di unità locata ed al grado di esperienza del cliente.
2. Qualora locati da strutture balneari, tali natanti devono essere utilizzati durante l'orario di apertura delle stesse.
3. I piccoli natanti "da spiaggia" **devono navigare esclusivamente entro 300 metri dalla costa e navigare negli orari di cui al punto 1 del presente articolo**;
4. Per tali unità, l'atterraggio e l'uscita dovrà avvenire conformemente a quanto disciplinato dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare del Circondario marittimo di Porto Empedocle ed alla vigente Ordinanza disciplinante le attività ludico-diportistiche.
5. I suddetti natanti possono essere dati in locazione a chi abbia compiuto **l'età di 14 (quattordici) anni**, purché **sia munito/fornito di idoneo giubbotto salvagente**;
6. Il contratto di locazione dei piccoli natanti "da spiaggia" può anche essere verbale, salvo l'obbligo di rilascio ed esibizione di ricevuta fiscale/fattura nella quale, devono essere chiaramente indicati:
 - la tipologia della prestazione;
 - il riferimento al numero progressivo di registrazione sul Registro di cui all'Allegato 2, semplificato secondo il comma successivo del presente articolo;
 - l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unità in locazione;
 - i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore e del locatario; (locatario);
 - data e ora di inizio attività e ora concordata per il rientro.

7. Per tali piccoli natanti il **registro** di cui all'**Allegato 2**, può essere tenuto in maniera semplificata riportando i seguenti dati:
- numero progressivo;
 - data e ora di inizio e di rientro;
 - numero persone a bordo (specificare il numero dei minori)
 - nominativo dell'utilizzatore, recapito telefonico;
 - timbro e firma del titolare dell'impresa;
 - firma del cliente.
8. L'esercente deve adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività di locazione di piccoli natanti da spiaggia.

Articolo 7

Noleggio di natanti da diporto

1. Chi esercita l'attività di **noleggio di natanti da diporto**, deve:
- a) esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una **tabella** riportante il seguente contenuto:
 - la dicitura “**Circondario Marittimo di Porto Empedocle – Ordinanza n°10/2025 del 06/05/2025**”;
 - la **denominazione identificativa dell'impresa** corrispondente a quella riportata sui natanti da noleggiare;
 - la dicitura “**NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO (CON CONDUTTORE)**”;
 - la dicitura: “**per informazioni rivolgersi:** (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)”;
 - b) curare la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché curare la validità della copertura assicurativa estesa a favore dei passeggeri imbarcabili e dell'equipaggio per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - c) mantenere il natante e le sue pertinenze in perfetta efficienza e, alla stipula del contratto, metterlo a disposizione:
 - convenientemente armato ed equipaggiato con le dotazioni di sicurezza ed i mezzi di salvataggio stabiliti dall'art. 88, comma 1 allegato VIII e VIII-bis del D.M. n°146/2008 (in **allegato 5** alla presente Ordinanza) in numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare;
 - con a bordo il relativo *certificato di idoneità al noleggio* (art. 82, comma 1), e allegato VII-bis del D.M. n°146/2008);
 - con a bordo l'elenco delle dotazioni imbarcate (art. 88, comma 4, e allegato XI al D.M. n°146/2008);
 - con a bordo di ogni natante evidenza documentale, ai sensi del precedente articolo 3, comprovante l'esistenza del contratto di noleggio, nonché ogni altro documento prescritto dalla presente Ordinanza, dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione;
 - d) osservare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro per quanto riguarda l'imbarco del conduttore e dell'eventuale equipaggio;

- e) consegnare all'utilizzatore un **vademecum** riportante le seguenti informazioni:
- numero 1530 per le emergenze in mare e della Sala Operativa della Capitaneria;
 - numero di telefono del noleggiante;
 - le condizioni generali del servizio erogato;
 - l'avvertimento: *“l'unità è noleggiata convenientemente armata ed equipaggiata in perfetta efficienza ed in buono stato di navigabilità, completa di tutta la documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente (art. 78 e ss. del D.M. n° 146/2008) per la navigazione da diporto entro 3, 6, 12 miglia (cancellare la voce che non interessa) dalla costa. Il conduttore è provvisto delle abilitazioni prescritte, conosce l'unità e le sue dotazioni e possiede adeguata esperienza per la navigazione da intraprendere. Egli esercita i poteri conferiti dal Codice della Navigazione quale Capo della spedizione e, unitamente all'eventuale equipaggio, rimane alle dipendenze del noleggiante. Il noleggiatore ha la facoltà di fornire al conduttore tutte le indicazioni per il viaggio da intraprendere nei limiti stabiliti nel contratto”.*
- f) adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività di locazione di piccoli natanti da spiaggia.
2. Il **conduttore** del natante da diporto adibito a noleggio deve essere in possesso della **patente nautica** (artt. 25 e ss. del D.M. n°146/2008), **indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore**, conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa, nonché avere un rapporto di lavoro con l'impresa di noleggio conforme alla vigente normativa in materia di tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale applicabile alla fattispecie.
3. Prima della partenza, il conduttore del natante da diporto adibito a noleggio fornisce ai passeggeri tutte le istruzioni sulle modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure ovvero precauzioni da adottare in caso di emergenza.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 40 e 41 del Codice, l'impresa titolare dell'attività esercitata con il natante da diporto adibito a noleggio è responsabile, in solido con il conduttore del medesimo natante, dei danni a terzi derivanti dalla circolazione del natante.

Articolo 8

Numero massimo di persone trasportabili

1. Per i **natanti da diporto con marcatura CE** il numero delle persone trasportabili è riportato sulla targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.
2. In conformità al disposto dell'art. 60 del D.M. n°146/08 il numero delle persone trasportabili su **natanti da diporto sprovvisti di marcatura CE, non omologati** è il seguente:

LUNGHEZZA IN METRI		NUMERO PERSONE
DA	A	
fino a 3,50 mt.		3
3,50mt.	4,50 mt.	4
4,50 mt.	6,00 mt.	5
6,00 mt.	7,50 mt.	6
7,50 mt.	8,50 mt.	7
da 8,50 mt. in poi		9

3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato alle lettere di cui sopra.
4. I natanti adibiti al noleggio possono trasportare fino a 12 (dodici) passeggeri, escluso l'equipaggio, anche se omologati per il trasporto di un numero superiore di persone (art. 78 del D.M. n°146/2008).
Qualora il natante trasporti più di 12 (dodici) passeggeri, si applicano le disposizioni di sicurezza contenute nel D.lgs. n°45/2000 (*Attuazione della Direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali*) e per la loro condotta sarà obbligatorio un titolo professionale marittimo di cui all'art. 37 del Codice e del D.M. n°121/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Sui **piccoli natanti "da spiaggia"** possono essere trasportate le persone che trovano posto sugli appositi sedili e, comunque, fino ad un **massimo di 4 (quattro) persone** come previsto dal certificato di omologazione.

Articolo 9

Natanti da diporto utilizzati dai centri di immersione e addestramento in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

1. Nelle acque del Circondario Marittimo di Porto Empedocle, costituiscono attività subacquee a scopo sportivo o ricreativo:
 - a) Le immersioni organizzate o eseguite dal:
 - **Centro di immersione** che eroghi a titolo oneroso ovvero gratuito prestazioni finalizzate alla guida di subacquei già in possesso di brevetto (immersioni guidate);
 - **Centro di formazione ed addestramento subacqueo** che eroghi a titolo oneroso ovvero gratuito prestazioni finalizzate all'addestramento di allievi per il rilascio di brevetto (immersioni didattiche).
 - b) Le immersioni effettuate in forma privata per proprio conto da parte di soggetti già in possesso di brevetto con o senza supporto logistico da parte di un Centro di immersione. Per tale attività si rimanda alla vigente ordinanza che disciplina le attività subacquee non professionali.
2. Il presente articolo disciplina l'utilizzo di natanti da diporto come unità in appoggio di superficie alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
3. L'effettuazione di immersioni guidate, svolte con il supporto di natanti da diporto è consentito esclusivamente ai Centri di immersione.
Nelle ore notturne sono vietate le immersioni guidate che prevedono soste decompressive.
4. L'effettuazione di immersioni didattiche, svolte con il supporto di natanti da diporto è consentito esclusivamente ai Centri di formazione ed addestramento subacqueo.
Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee didattiche finalizzate al conseguimento di brevetti. Sono esonerate da tale divieto le attività didattiche finalizzate al conseguimento di brevetti "immersione notturna" e che non prevedano soste decompressive.
5. Per il combinato disposto dagli articoli 2, del Codice e degli articoli 90 e 91 del D.M. n°146/2008, si ha utilizzo del natante da diporto, quale appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo di cui al presente articolo, in caso di:
 - a) presenza a bordo di attrezzatura destinata all'immersione subacquea a scopo

sportivo o ricreativo degli imbarcati;

b) presenza a bordo delle dotazioni indicate agli articoli 90 e 91 del D.M. n°146/2008;

c) presenza a bordo della documentazione nonché delle dotazioni aggiuntive previste dal presente articolo.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano ai natanti da diporto utilizzati dallo stesso proprietario per proprio conto e/o per relativi ospiti per immersioni subacquee qualora il trasporto di escursionisti subacquei abbia carattere occasionale e non muti la destinazione ad uso diportistico del natante.
7. I natanti da diporto utilizzati come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, se dotati di marcatura CE od omologati, possono trasportare un numero di persone pari a quello riportato nella "*targhetta del costruttore*"; per gli altri natanti il numero massimo di persone trasportabili dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del D.M. 29/07/2008, n°146 e riportato nell'articolo 8 comma 2 della presente Ordinanza.
8. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili suindicato, secondo l'art. 60, comma 3 del D.M. n°146/2008, è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg di materiale imbarcato.
9. In caso di immersione svolta dal privato per proprio conto con il supporto di un'unità in appoggio esclusivamente propria e comunque non fornita in uso da parte del Centro di immersione, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 39 del Codice in merito all'obbligatorietà della patente nautica.
10. L'esercente deve adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività disciplinate dal presente articolo.

Articolo 10

Centri di immersione e addestramento - comunicazione di inizio attività

1. Il centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono utilizzare nel Circondario Marittimo di Porto Empedocle natanti in appoggio alle immersioni subacquee, presentano a questa Capitaneria di porto apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, su modulo conforme all'allegato Associazioni sportive/ricreative o O.N.L.U.S. riconosciuti) che utilizzano natanti come unità in appoggio di superficie alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo stazionanti nel Circondario Marittimo di Porto Empedocle per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono presentare, preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata (pec), apposita comunicazione di inizio attività come da modello in (**Allegato 6**), cui va altresì allegata la seguente documentazione in un unico file pdf:
 - copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società;
 - dichiarazione sostitutiva, ex art. 46 del DPR 445/2000, del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese attestante la specifica attività di immersione e di addestramento subacqueo a scopo sportivo o ricreativo.
Per i Circoli ed Associazioni sportive/ricreative o O.N.L.U.S. riconosciuti è sufficiente copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - indicazione del tratto di costa ovvero del porto di abituale stazionamento o di esercizio dell'attività;

- estremi dell'eventuale concessione demaniale marittima rilasciata al dichiarante relativamente all'ormeggio del natante da diporto ovvero copia dei contratti di ormeggio o dichiarazione attestante il luogo di stazionamento delle stesse quando non in servizio;
 - elenco delle unità navali utilizzate (come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione dell'**Allegato 6**), con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, potenza motore, ecc.), accompagnato da fotografia a colori descrittiva di ogni singola unità;
 - copia della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso del motore per ogni singolo natante da diporto;
 - copia del certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per il natante da diporto sprovvisto di marcatura CE;
 - estremi della licenza di esercizio RTF per ogni natante da diporto (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia dalla costa);
 - copia, per ogni singola unità da diporto, della polizza e del certificato di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia delle persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione della stessa, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
 - generalità complete dei conduttori dei natanti da diporto utilizzati come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. Tali unità dovranno essere condotte unicamente dal titolare o da personale dipendente in possesso di patente nautica.
2. Copia della comunicazione di cui all'allegato 6 con la ricevuta di consegna della pec è conservata presso la sede dell'impresa nonché a bordo di ogni natante ed esibita ad ogni controllo da parte del personale dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia.
 3. Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati in tale comunicazione, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività deve essere, ai fini del prosieguo dell'attività, comunicata **entro 15 (quindici) giorni** a mezzo pec. La comunicazione perde di validità in tutti i casi in cui la situazione effettiva nella realtà non sia corrispondente a quanto già comunicato alla Capitaneria.
 4. Ogni anno, prima di iniziare l'attività, il Titolare o rappresentante legale deve presentare, a mezzo pec, una comunicazione con la quale attesti la volontà di proseguire nell'attività, fornendo eventualmente la necessaria documentazione comprovante modifiche successive alla prima comunicazione.

Qualora nulla sia variato rispetto alla comunicazione dell'anno precedente, la comunicazione di prosecuzione potrà essere presentata sempre a mezzo pec, in forma di **dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000**, nella quale si dia atto dell'assenza di variazioni sostanziali rispetto all'anno precedente (esempio, stessa attività e stessi mezzi dell'anno precedente) e si allegghi, oltre a copia non autenticata di un documento di riconoscimento di chi la sottoscrive, anche l'eventuale documentazione rinnovata rispetto all'anno precedente (esempio: nuova polizza assicurativa).

5. L'osservanza delle suddette disposizioni non esonera l'interessato, che intenda svolgere il servizio di immersione subacquea guidata ovvero didattica o il solo servizio di supporto logistico di superficie con natanti come unità di appoggio, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla-osta, iscrizioni ecc., di competenza di amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti in dette attività. L'autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale, laddove in conseguenza

dello svolgimento di tali attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc., sia derivato un danno a persone e/o cose.

6. La comunicazione di cui all'allegato 5 e gli altri documenti prescritti dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, devono essere esibiti al controllo da parte dell'Autorità Marittima e delle altre Forze di polizia per attestare che l'unità è utilizzata conformemente al presente regolamento.
6. L'esercente deve adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività disciplinate dal presente articolo.

Articolo 11

Centri di immersione e addestramento - obblighi generali

1. Gli operatori commerciali che offrono il servizio di immersione guidata ovvero didattica, devono:
 - a) esporre al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una tabella riportante il seguente contenuto:
 - la dicitura **“Circondario Marittimo di Porto Empedocle – Ordinanza n° 10/2025 del 06/05/2025;**
 - la **denominazione identificativa dell'impresa** corrispondente a quella riportata sui natanti da utilizzare;
 - la dicitura **“CENTRO DI IMMERSIONE”** ovvero **“CENTRO DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO”**, a seconda dei casi;
 - la dicitura: **“per informazioni rivolgersi:** (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)”;
 - b) Inoltre, relativamente all'utilizzo del natante da diporto quale appoggio di superficie all'attività di immersione di cui al presente articolo, deve:
 - curare la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché curare la validità della copertura assicurativa estesa a favore delle persone imbarcabili per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
 - attenersi a quanto prescritto dall'art. 54 e all'allegato V del D.M. n°146/2008 (elenco delle dotazioni da tenera a bordo), di cui alla tabella in allegato 3 nonché, tiene a bordo copia della registrazione dell'attività di immersione, quale prova del contratto di utilizzazione del natante in appoggio di superficie per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ed ogni altro documento di bordo previsto dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione. Le registrazioni costituiscono documenti di bordo e sono esibiti ai controlli dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia;
 - dotarlo, oltre alle dotazioni di sicurezza ed ai segnalamenti previsti dagli articoli 54, 90, 91 e nell'allegato V del D.M. n°146/2008, di una tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso marittimo e sanitario più vicini del Circondario (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.) conformemente all'**Allegato 8**;
 - adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività disciplinate dal presente articolo.
2. I natanti da utilizzare per l'attività di appoggio di superficie all'immersione devono essere previamente marcati con apposita targhetta identificativa, conforme al modello in **Allegato 9**, avente le seguenti caratteristiche:

- a) forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 14 (quattordici) x 7 (sette);
 - b) realizzata in metallo antiossidante o comunque in materiale resistente agli urti, alla corrosione dell'azione del mare ed agli agenti meteomarinari (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dev'essere immediatamente sostituita);
 - c) fissata solidalmente allo scafo, in modo che la stessa non possa essere facilmente asportata o danneggiata;
 - d) deve riportare in caratteri chiaramente leggibili, adeguatamente proporzionati:
 - la **DENOMINAZIONE** della ditta o ragione sociale del Centro di immersione e addestramento;
 - il **NUMERO IDENTIFICATIVO** (come da elenco dei mezzi accluso alla comunicazione dell'**allegato 1**) seguito dalla lettera **"A"** – (unità in appoggio per immersione subacquea);
 - il **NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE CHE POSSONO ESSERE IMBARCATE**. Per i natanti con marcatura CE od omologati, detto numero deve corrispondere a quello riportato nella *"targhetta del costruttore"*; per gli altri natanti, il numero massimo di persone che possono essere imbarcate dev'essere conforme a quanto indicato dall'art. 60 del D.M. 29/07/2008, n°146;
 - la dicitura **"CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO EMPEDOCLE"**.
3. La targhetta identificativa con le caratteristiche indicate ai precedenti commi, deve essere riportata all'esterno dello scafo, da ambo i lati ed in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima. In particolare, dovranno essere chiaramente leggibili ad occhio nudo, in condizioni normali, da una distanza di almeno 10 (dieci) metri. A tal fine il colore dei caratteri dovrà contrastare nettamente con quello dello scafo ed il relativo corpo dovrà risultare adeguatamente proporzionato. I caratteri dovranno comunque essere di altezza tale da renderli visibili e la scritta dovrà essere a colori indelebili e resistenti, o riportata in altro modo sullo scafo, purché risulti non facilmente amovibile od alterabile.
4. Per tali unità appoggio, l'atterraggio e l'uscita dovrà avvenire esclusivamente tramite gli appositi corridoi di lancio come disciplinato dalla vigente Ordinanza di *"sicurezza balneare"* del Circondario Marittimo di Porto Empedocle.
5. A bordo delle unità utilizzate in appoggio alle immersioni subacquee dovrà essere presente un istruttore/guida, che ricopre il ruolo di "responsabile dell'immersione". In qualità di titolare di tale posizione di garanzia, l'istruttore pianifica e conduce l'attività svolta ed assume tutte le responsabilità civili e penali con essa connesse.
6. Una delle persone presenti a bordo delle unità utilizzate in appoggio alle immersioni subacquee dovrà essere abilitata al primo soccorso subacqueo.
7. **Le figure del conduttore del natante d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e quella dell'istruttore/guida non possono coincidere.**

Articolo 12

Centri di immersione e addestramento - obbligo di patente nautica

I natanti da diporto impiegati come unità d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo devono essere condotti dal titolare del centro di immersione e/o addestramento o da un suo dipendente, in possesso della patente nautica (art. 25 e ss. del D.M. n°146/2008), indipendentemente dalla potenza/cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa.

Articolo 13

Centri di immersione e addestramento - obbligo di informativa

1. Fermo restando che le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo devono essere effettuate con condizioni meteo favorevoli ed in zone marine che non siano vietate dalle vigenti Leggi ed Ordinanze, prima di procedere nell'attività, il Centro d'immersione o il Centro di addestramento subacqueo dovrà obbligatoriamente registrare i seguenti dati e dovrà altresì comunicarli con preavviso di almeno 2 ore, alla Capitaneria di porto di Porto Empedocle all'indirizzo e-mail: cpempedocle@mit.gov.it nonché all'indirizzo pec: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it:
 - nominativo del centro di immersione o addestramento;
 - data, ora inizio, durata e luogo dell'immersione, tipologia e modalità operative di immersione;
 - per ciascun subacqueo partecipante all'immersione guidata: nome e cognome, brevetto posseduto;
 - nominativo dell'istruttore/guida e degli eventuali assistenti, brevetto posseduto e recapito telefonico per pronta tracciabilità;
 - estremi e caratteristiche del natante utilizzato;
 - recapiti telefonici dei responsabili a terra.

Per tale comunicazione può essere usato il modello (facoltativo) in **Allegato 7**.

Ogni eventuale variazione degna di nota dovrà essere comunicata tempestivamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Porto Empedocle all'indirizzo e-mail: cpempedocle@mit.gov.it nonché all'indirizzo pec: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it.

2. Copia dei suddetti dati deve essere tenuta al centro di immersione o di addestramento e a bordo del natante utilizzato come unità di appoggio per le immersioni. Tali dati costituiscono, agli effetti della presente Ordinanza, prova della tipula del contratto di utilizzazione.
3. Ai fini della presente Ordinanza, la raccolta del suddetto elenco deve essere custodita per un periodo di **almeno 30 (trenta) giorni** e messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi ovvero penali.

Articolo 14

Centri di immersione e addestramento: norme di sicurezza per l'utilizzo dell'unità da diporto in appoggio all'immersione subacquea

1. L'unità da diporto utilizzata quale appoggio di superficie, oltre alle dotazioni di sicurezza ed ai segnalamenti previsti dagli articoli 54, 90, 91 e nell'allegato V del D.M. n°146/2008, deve essere munita delle seguenti dotazioni aggiuntive:
 - a) dispositivo sonoro idoneo a richiamare l'attenzione in loco;
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso più vicini (Autorità Marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.), conformemente all'allegato 8.
2. La bombola di riserva di cui all'art. 90, comma 1 lett. a) del D.M. n°146/2008 deve essere posizionata, per tutta la durata dell'immersione, secondo le valutazioni della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze contingenti.
3. In caso di immersione con unità da diporto in appoggio ancorata alla fonda, l'ancoraggio delle unità deve essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio deve essere segnalato in superficie con un galleggiante

(eventualmente costituito anche da parabordo gonfiabile). Durante l'immersione l'unità rimane presidiata dal conduttore pronto a manovrare all'occorrenza e in grado di effettuare eventuali comunicazioni di emergenza.

4. Per i segnalamenti diurni e notturni prescritti ai fini dell'effettuazione delle attività di immersione in questione, valgono le disposizioni generali di cui all'art. 91 del D.M. n°146/2008. In particolare, la Guida ovvero l'Istruttore, relativamente all'immersione guidata ovvero didattica, vigila sulla puntuale osservanza dei commi 3 e 4, dello stesso articolo, da parte di tutti i partecipanti all'immersione.
5. In caso di immersione collettiva, il pedagno deve essere utilizzato prima di risalire in superficie, quale dotazione di emergenza, solo nei casi in cui, per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si distacchi accidentalmente dal gruppo e, di conseguenza, non goda più della protezione offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso.
6. Qualora l'unità da diporto impiegata in appoggio di superficie venga utilizzata come segnalamento alle immersioni, la stessa oltre ai prescritti segnali previsti dalla COLREG 72, deve mostrare:
 - a) di giorno: una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca;
 - b) di notte: una luce lampeggiante gialla, eventualmente posizionata sul segnale diurno, visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 (trecento) metri di distanza.
8. In caso di immersione collettiva notturna, ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso (tipo stick di luce chimica oppure led) applicato sulla parte alta del corpo (es. nuca) per una pronta localizzazione.
9. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, deve essere disponibile sul punto di partenza, in immersione, una fonte luminosa fissa o stroboscopica che funga da riferimento per i subacquei.
10. Nell'effettuazione delle **immersioni guidate**, la Guida:
 - a) in caso di partecipanti all'immersione in possesso di brevetti di grado diverso, rispetta scrupolosamente il limite previsto dal brevetto di grado inferiore;
 - b) **non** può guidare in immersione **più di 7 (sette) subacquei simultaneamente** ovvero non più di 4 (quattro) nel caso di immersione in ore notturne, indipendentemente dal numero di assistenti eventualmente operanti in suo ausilio;
 - c) deve illustrare agli allievi le regole, le modalità e le tecniche e ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività subacquea guidata, mostrando, ove necessario, anche delle foto o riprese dei siti da visitare.
11. Nell'effettuazione delle **immersioni didattiche**, l'Istruttore:
 - a) **non** può guidare in immersione **più di 5 (cinque) allievi simultaneamente** se di giorno, ovvero non più di 4 (quattro) nel caso di immersione in ore notturne, indipendentemente dal numero di assistenti eventualmente operanti in suo ausilio;
 - b) deve illustrare agli allievi le regole, le modalità e le tecniche e ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività subacquea didattica programmata.
12. Nell'effettuazione delle **immersioni guidate snorkeling (seawatching)** ogni istruttore /guida subacquea non potrà guidare in attività più di **12 praticanti** quando si operi in condizioni di buona visibilità e non più di **6 praticanti** quando si operi in ore notturne od in condizioni di scarsa visibilità.
13. In aderenza al disposto dell'art. 8, comma 3, del D.M. 1°settembre 2021, gli operatori di assistenza subacquea devono essere in possesso di un registro cartaceo recante le seguenti informazioni:
 - a) estremi identificativi del natante utilizzato;

- b) nominativi del conduttore, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo, con relativi recapiti telefonici;
- c) piano di immersione, con indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'immersione;
- d) numero dei partecipanti all'immersione.

Detto registro deve essere vidimato con cadenza annuale, prima dell'inizio dell'attività, di cui alla relativa comunicazione dall'Autorità marittima.

- 14.** I titolari e i dipendenti dei centri di immersione devono adottare ogni ulteriore precauzione atta ad assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività disciplinate dal presente articolo.

Articolo 15

Insegnamento delle attività nautico – diportistiche: prescrizioni generali

- 1.** Ferma restando la disciplina delle attività di scuola nautica, stabilita dall'Autorità competente, lo svolgimento delle attività il cui scopo è l'istruzione alla condotta di natanti ed alle attività sportive o ricreative disciplinate con l'Ordinanza n.05/2022 datata 26.05.2022 della Capitaneria di porto di Porto Empedocle in preambolo citata, non esonera le associazioni, gli enti e i circoli d'insegnamento dal munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti nonché, ove prescritto, dall'avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, i terzi trasportati, gli allievi e gli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
- 2.** L'uso dei medesimi natanti durante l'attività didattica è subordinato, oltre che alle prescrizioni della presente Ordinanza, anche a quanto previsto dalle vigenti norme concernenti la navigazione da diporto nonché dalle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività ludico-diportistiche.
- 3.** I soggetti che svolgono tali attività di insegnamento sono responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
- 4.** L'istruzione in mare degli allievi partecipanti, con riferimento alle sole attività di insegnamento della navigazione con tavola a vela (*wind-surf*), *kitesurf*, ovvero con i piccoli natanti muniti di deriva mobile, con superficie velica non superiore a 4 (quattro) metri quadrati nonché sprovvisti di motore, deve avvenire in ore diurne (dall'alba al tramonto), con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio nonché con condizioni meteomarine e visibilità tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza. Indipendentemente dalla distanza dalla costa, tutte le persone a bordo dei natanti o tavole a vela impiegati durante l'attività di insegnamento nonché gli allievi impegnati in attività didattica devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata munita di fischietto.
- 5.** Le esercitazioni pratiche in mare degli allievi aspiranti al conseguimento di patente nautica, di cui all'art. 31, comma 4, del D.M. n°146/2008, devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni nel caso di utilizzo di un natante da diporto:
 - a)** presenza di condizioni meteomarine tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività d'insegnamento e le esercitazioni pratiche, secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte dell'istruttore quale responsabile della condotta nautica dell'unità;
 - b)** entro il limite delle 12 (dodici) miglia di distanza dalla costa;
 - c)** con imbarcazione o natante da diporto della stessa tipologia della patente da conseguire, munito delle dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro 12 (dodici) miglia dalla costa, di cui all'art. 54 e allegato V del D.M. n°146/2008.

7. Si applicano anche le pertinenti disposizioni dei Regolamenti di sicurezza del porto di Porto Empedocle e degli altri porti del Circondario, per il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione, in particolare nei pressi delle loro imboccature e per l'ingresso e l'uscita dai porti stessi.

Articolo 16

(Natanti da diporto utilizzati per altre attività turistico–balneari)

1. L'utilizzo di natanti da diporto per l'esercizio dello sci nautico rimane disciplinato dal D.M. 26 gennaio 1960 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla regolamentazione locale in materia di sicurezza balneare e/o da eventuali titoli concessori. In caso di noleggio di natanti da diporto ai fini suddetti, si applicano inoltre le specifiche disposizioni di cui alla presente ordinanza, per quanto non in contrasto con il prefato Decreto Ministeriale. Permane comunque il divieto di impiegare, per la pratica dello sci nautico e delle attività analoghe natanti da diporto in locazione.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, si applicano, inoltre, per quanto possibile, anche a tutte le altre attività analoghe che comportano il rimorchio o il traino di persone, quali ad esempio: paracadutismo ascensionale e rimorchio di galleggianti comunemente denominati "banana boat" e similari le quali richiedano il servizio a scopi sportivi o ricreativi.
3. Il conduttore del natante (noleggiato) trainante, utilizzata per lo sci nautico e attività similari, dovrà essere maggiorenne ed in possesso di patente nautica in regolare corso di validità, indipendentemente dalla potenza del motore installato. Inoltre, il conduttore dovrà essere sempre assistito a bordo da un'altra persona, maggiorenne, esperta nel nuoto.
4. Il noleggiante è direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei natanti noleggiati allo scopo e dovrà debitamente informare i noleggiatori dei contenuti delle Ordinanze e normative vigenti in materia

Articolo 17 **Sanzioni**

1. Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa fattispecie illecita, incorrerà nell'applicazione delle sanzioni previste, a seconda dei casi, dagli artt. 53 e 55 del D. Lgs. n°171/2005.
2. L'Autorità Marittima, qualora accerti la presenza di irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio delle attività disciplinate dalla presente Ordinanza, potrà diffidare l'operatore, nonché, secondo la gravità dell'infrazione, sospendere o interdire l'esercizio dell'attività, ferme restando, in tali casi, le garanzie di contraddittorio, a norma del D.M. 1°settembre 2021.

Articolo 18 Disposizioni finali

1. Prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, le comunicazioni già presentate alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle si considerano regolarmente prodotte e non vanno, pertanto, riformulate..
2. La presente Ordinanza, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione, **abroga e sostituisce l'Ordinanza n°12/2012 del 17.05.2012**, nonché tutte le altre disposizioni previste da altre Ordinanze vigenti nel Circondario marittimo di Porto Empedocle che risultino in contrasto con le disposizioni di cui al presente provvedimento.
3. La presente Ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esime gli operatori commerciali dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rinvia al Codice della nautica da diporto e al proprio Regolamento di esecuzione, al Codice della Navigazione, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1°settembre 2021 con le modifiche successive apportate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 aprile 2023, e ad ogni altra vigente disposizione normativa in materia, nonché ai contenuti delle Ordinanze n.04/2022 e n.05/2022 in preambolo richiamate e delle ulteriori pertinenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria di porto di Porto Empedocle.
5. Nel caso in cui vi fossero eventuali disposizioni contenute nella presente Ordinanza che risultino in contrasto con le norme di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1°settembre 2021, così come modificato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 aprile 2023, si applicano queste ultime, in ossequio al principio della gerarchia delle fonti del diritto.
6. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento delle attività sopra disciplinate.
7. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente regolamento, che sarà pubblicato nella sezione "Ordinanze" del sito web della guardia costiera di Porto Empedocle - <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze?>

Porto Empedocle (data del protocollo informatico)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Agazio TEDESCO

*Documento informatico firmato digitalmente
(D.lgs. 07/03/2005, n°82)*

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Alla Capitaneria di Porto di **PORTO EMPEDOCLE – Pec:** cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it

Il sottoscritto _____, nato a _____

Il ____/____/____, residente a _____ in _____;

C.F. _____, legale rappresentante

di ☐ società /Ditta individuale di locazione /noleggio, ☐ centro di immersione e addestramento subacqueo,
☐ circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo, con sede a _____,
Prov. _____, in _____ n. tel _____/_____, iscritta al
n. _____ del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A di _____
P.IVA _____.

DICHIARA,

Ai sensi D.P.R. n.445/2000 (autocertificazione),

che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio
alle immersioni subacquee, secondo le modalità previste dal decreto datato **01/09/2021 e dall'Ordinanza della
Capitaneria di porto di Porto Empedocle**, con base di imbarco nel comune di _____
(____), in località _____;

**che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il
conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;
che, nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona
maggiorenne e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.**

N° ¹	tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza(m) _____, colore _____, potenza max motore ____/____, CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione ____/____/____;
numero progr. natante	- Certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti sprovvisti di marcatura CE, n. _____, del ____/____/____ rilasciato da _____;
sigla (L/N/LN/A)	- Licenza di esercizio RTF (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio) n. _____, del ____/____/____ rilasciato da _____;
	- Certificato di idoneità al noleggio" (solo per noleggio) rilasciato dall'Autorità Marittima di _____ n. _____, del ____/____/____.

N° ¹	tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza(m) _____, colore _____, potenza max motore ____/____, CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione ____/____/____;
numero progr. natante	- Certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti sprovvisti di marcatura CE, n. _____, del ____/____/____ rilasciato da _____;
sigla (L/N/LN/A)	- Licenza di esercizio RTF (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio) n. _____, del ____/____/____ rilasciato da _____;
	- Certificato di idoneità al noleggio" (solo per noleggio) rilasciato dall'Autorità Marittima di _____ n. _____, del ____/____/____.

¹ società/Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

² Unità pneumatica, lancia /gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

N°1	tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza(m) _____, colore _____, potenza max motore ____/____, CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione ____/____/____;
	numero progr. natante sigla (L/N/LN/A) - Certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti sprovvisti di marcatura CE, n. _____, del ____/____/____ rilasciato da _____; - Licenza di esercizio RTF (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio) n. _____, del ____/____/____ rilasciato da _____; - Certificato di idoneità al noleggio" (solo per noleggio) rilasciato dall'Autorità Marittima di _____ n. _____, del ____/____/____.
N°1	tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza(m) _____, colore _____, potenza max motore ____/____, CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione ____/____/____;
	numero progr. natante sigla (L/N/LN/A) - Certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti sprovvisti di marcatura CE, n. _____, del ____/____/____ rilasciato da _____; - Licenza di esercizio RTF (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio) n. _____, del ____/____/____ rilasciato da _____; - Certificato di idoneità al noleggio" (solo per noleggio) rilasciato dall'Autorità Marittima di _____ n. _____, del ____/____/____.
N°1	tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza(m) _____, colore _____, potenza max motore ____/____, CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione ____/____/____;
	numero progr. natante sigla (L/N/LN/A) - Certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti sprovvisti di marcatura CE, n. _____, del ____/____/____ rilasciato da _____; - Licenza di esercizio RTF (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio) n. _____, del ____/____/____ rilasciato da _____; - Certificato di idoneità al noleggio" (solo per noleggio) rilasciato dall'Autorità Marittima di _____ n. _____, del ____/____/____.
N°1	tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza(m) _____, colore _____, potenza max motore ____/____, CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione ____/____/____;
	numero progr. natante sigla (L/N/LN/A) - Certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti sprovvisti di marcatura CE, n. _____, del ____/____/____ rilasciato da _____; - Licenza di esercizio RTF (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio) n. _____, del ____/____/____ rilasciato da _____; - Certificato di idoneità al noleggio" (solo per noleggio) rilasciato dall'Autorità Marittima di _____ n. _____, del ____/____/____.
N°1	tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza(m) _____, colore _____, potenza max motore ____/____, CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione ____/____/____;
	numero progr. natante sigla (L/N/LN/A) - Certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti sprovvisti di marcatura CE, n. _____, del ____/____/____ rilasciato da _____; - Licenza di esercizio RTF (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio) n. _____, del ____/____/____ rilasciato da _____; - Certificato di idoneità al noleggio" (solo per noleggio) rilasciato dall'Autorità Marittima di _____ n. _____, del ____/____/____.
N°1	tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza(m) _____, colore _____, potenza max motore ____/____, CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione ____/____/____;
	numero progr. natante sigla (L/N/LN/A) - Certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti sprovvisti di marcatura CE, n. _____, del ____/____/____ rilasciato da _____; - Licenza di esercizio RTF (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio) n. _____, del ____/____/____ rilasciato da _____; - Certificato di idoneità al noleggio" (solo per noleggio) rilasciato dall'Autorità Marittima di _____ n. _____, del ____/____/____.

N°1	tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza(m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____, CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____ / _____ / _____;
numero progr. natante	- Certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti sprovvisti di marcatura CE, n. _____, del _____ / _____ / _____ rilasciato da _____;
sigla (L/N/LN/A)	- Licenza di esercizio RTF (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio) n. _____, del _____ / _____ / _____ rilasciato da _____;
	- Certificato di idoneità al noleggio" (solo per noleggio) rilasciato dall'Autorità Marittima di _____ n. _____, del _____ / _____ / _____.

N°1	tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza(m) _____, colore _____, potenza max motore _____ / _____, CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____ / _____ / _____;
numero progr. natante	- Certificato di omologazione e dichiarazione di conformità per i natanti sprovvisti di marcatura CE, n. _____, del _____ / _____ / _____ rilasciato da _____;
sigla (L/N/LN/A)	- Licenza di esercizio RTF (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia ovvero in caso di noleggio) n. _____, del _____ / _____ / _____ rilasciato da _____;
	- Certificato di idoneità al noleggio" (solo per noleggio) rilasciato dall'Autorità Marittima di _____ n. _____, del _____ / _____ / _____.

Le unità in questione, quando non in servizio, stazionano:

- ☐ Nel porto di _____ ormeggio privato in regime di concessione;
- ☐ in località _____ nell'area in concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di _____ n. _____ in data _____.

Si allega la seguente documentazione:

- Copia documento di riconoscimento in regolare corso di validità
- Copia della polizza assicurativa per ogni singolo mezzo con l'estensione della copertura assicurativa per i passeggeri

PRIVACY

L'istante, in qualità di interessato al trattamento, dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile sul sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/privacy> nonché presso gli Uffici dell'Autorità Marittima, concernente le finalità e le modalità del trattamento e i diritti esercitabili a norma del Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) ed **esprime il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari e di tutti i dati inclusi nelle categorie particolari di cui all'Art. 9 del GDPR**, per l'espletamento delle finalità istituzionali perseguite dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

Luogo e data: _____

FIRMA

NOTA : Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO EMPEDOCLE										
Ditta/Ragione sociale _____										
REGISTRO UTILIZZAZIONE DEL MEZZO NAUTICO A TITOLO DI: 1) LOCAZIONE (L) ; 2) NOLEGGIO (N) ;										
Prog. Gen.	Identificativo numero co del natante	IMPIEGO L (loc) N (no) A (App.)	1. Data 2. Ora inizio	Ora rientro;	Numero persone a bordo (specificare il numero dei minori)	LOCAZIONE 1. Nominativo dell'utilizzatore 2. recapito telefonico	NOLEGGIO 1. Nominativo del noleggiatore 2. recapito telefonico	1. Conduttore 2. estremi abilitativo 3. recapito telefonico	TIMBRO E FIRMA DEL TITOLAR E	FIRMA DEL CLIENTE
1										
2										
3										
4										
5										

ALLEGATO V

“ALLEGATO V (articolo 54)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA PER SPECIE DI NAVIGAZIONE E LORO EQUIVALENZE (la “x” indica l’obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità).

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto, con o senza marcatura CE:

	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglio	Entro 300 metri	Acque interne
zattera di salvataggio ^(a) (per tutte le persone a bordo)	x	x						
zattera di salvataggio costiera ^(b) (per tutte le persone a bordo)			x					
giubbotti di salvataggio ^(c) almeno categoria 150 (per tutte le persone a bordo)	x	x	x					
giubbotti di salvataggio ^(c) almeno categoria 100 (per tutte le persone a bordo)				x	x	x		x
luce ad attivazione automatica ^(d) (montata sui giubbotti di salvataggio)	x	x	x					
salvagente anulare ^(e) con cima	x	x	x	x	x			x
boetta luminosa ^(d) per salvagente	x	x	x	x				
boetta fumogena ^(f)	x (2)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
fuochi a mano a luce rossa ^(f)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa ^(f)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)				
bussola e tabelle di deviazione ^(g) per le imbarcazioni	x	x	x					
orologio	x	x	x					
barometro	x	x						
binocolo	x	x						
scandaglio elettronico o manuale fino a 20 m	x	x						
tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg)	x	x	x					
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
cassetta di pronto soccorso ^(h)	x	x						
fanali regolamentari (Colreg)	x	x	x	x	x			
pallone nero di fonda (per le unità > 7 metri)	x	x	x	x	x	x		
fischio e campana (per le unità > 12 metri)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (GPS)	x	x						
apparato VHF ^(m)	x	x	x					
E.P.I.R.B. ^(m) funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz	x							
riflettore radar ⁽ⁱ⁾	x	x						
pompa o altro attrezzo di esaurimento della sentina	x	x	x	x	x	x		

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità a vela

	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglio	Entro 300 metri	Acque interne
imbragatura di sicurezza da ponte ^(l) con nastro di sicurezza (safety line ombelicale) ^(l)	x (2)	x (2)	x (1)					

C) Prescrizioni generali ed equivalenze

1. Il giubbotto di salvataggio è sempre indossato in caso di navigazione notturna in solitario.
2. Indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, i conduttori di tavole e derive a vela, kitesurf, moto d'acqua e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un dispositivo individuale di galleggiamento con classe prestazionale minima categoria 50, marcato CE in accordo alle norme ISO come emendate.
3. La tabella di deviazione della bussola è aggiornata solo in caso di modifica degli apparati o di modifiche strutturali che producano differenziali magnetici.
4. Il fuoco a mano può essere sostituito con dispositivo a led se conforme alla normativa SOLAS MED in accordo alle norme IMO come emendate.
5. La bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica.



6. Le carte nautiche possono essere sostituite da cartografia elettronica conforme al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 193 del 19/08/2002.
7. L'E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all'I.M.R.C.C. e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.
8. La campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile.
9. L'imbragatura di sicurezza da ponte può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e i requisiti di ulteriori dispositivi considerati equivalenti a quelli prescritti.

Note

- Le unità che navigano oltre le 12 miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale (SAR), se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (articolo 54, comma 1, del regolamento).
- Le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli Standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio (articolo 54, comma 2-bis, del regolamento).
- Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa può essere sostituito dal battello pneumatico di servizio munito di marcatura CE e conforme agli Standard UNI EN ISO 6185, purché trattasi di unità pronta all'uso e varabile a mano, munito di dispositivo di risalita a bordo e di kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio, in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio (articolo 54, comma 2, del regolamento).
- Il giubbotto di salvataggio è identificato con il numero di iscrizione dell'unità (art. 53, comma 1-bis, del regolamento).
- I battelli di servizio, comprese le moto d'acqua, rientranti nella categoria dei natanti quando sono utilizzati entro 1 miglio dalla costa o dall'unità, ovunque si trovi, non hanno obbligo di dotazioni di sicurezza, e dei messi di salvataggio, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuale (articolo 55 del regolamento).

D) Riferimenti normativi delle tabelle A) e B)

- (a) dispositivi approvati in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n. 219.
- (b) dispositivi approvati in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 02/03/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 85 dell'11/04/2009.
- (c) dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate o, in alternativa, dispositivi a marcatura SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle Norme IMO come emendate, come indicati dalla Circolare Serie Generale n. 80/2009 in data 17/11/2009 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
- (d) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate.
- (e) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 settembre 1999, n. 385.
- (f) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 387.
- (g) dispositivi approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 388.
- (h) conforme alla tabella D allegata al decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e successive modifiche.
- (i) dispositivi a approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 386.
- (l) dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate.
- (m) apparati conformi al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.

E) Estintori

1. Gli estintori per le unità da diporto con marcatura CE sono individuati dal manuale del proprietario. Per le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli Standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, che si avvalgono dell'esenzione dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile in caso di navigazione entro dodici miglia dalla costa, devono dotarsi di un estintore aggiuntivo.
2. Per le unità non munite di marcatura CE, gli estintori sono individuati come segue:

Natanti (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
$P \leq 18,4$	13 B
$18,4 < P \leq 147$	21 B
$P > 147$	34 B



Imbarcazioni

Potenza totale installata	Numero e capacità estinguente degli estintori		
P (KW)	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore ¹	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
P ≤ 18,4	\	-	\
18,4 < P ≤ 74		1 da 21 B	
74 < P ≤ 147		2 da 13 B	
147 < P ≤ 294		1 da 21 B e 1 da 13 B	
294 < P ≤ 368		1 da 34 B e 1 da 21 B	
P > 368	/	2 da 34 B	/
1. Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori sono: a) per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B; b) per potenza superiore a 294 KW: 1 da 21 B.			

Note

- Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. A un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.
 - La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.
 - Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purché omologati anche per classe di fuoco B.
 - Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell'ex Direzione generale per la navigazione e il traffico marittimo.
 - Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.
- La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, è nella posizione di carico (zona verde)."



ESTRATTO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 1 settembre 2021

Requisiti, formalita' ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. (22A00121)

(GU n.11 del 15-1-2022)

Allegato 2

Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non e' richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) CONDUTTORE: indicazione che e' responsabile della navigazione dell'unita', dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non puo' sublocare l'unita' o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unita'.
- b) PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO, l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorita' competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE, l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) STACCO DI SICUREZZA, con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITA', con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) LIMITI DI VELOCITA', con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge(*), di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unita' all'ancora.
- g) INGRESSO E USCITA DAI PORTI, con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenzae e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorita' marittima, e di dare precedenza alle unita' in entratae in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE, con l'illustrazione della

(*) come modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 aprile 2023

distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.

i) SUBACQUEO IN IMMERSIONE, con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.

l) PRECEDENZE, con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:

- quando due unita' che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
- quando due unita' che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
- quando due unita' che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
- quando due unita' che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
- di unita' intente a pescare e unita' adibite a pubblico servizio di linea.

m) ANCORAGGIO, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unita' rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondita' del fondale;

n) NAVIGAZIONE CON ONDA, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:

- di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
- di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta e' stata scavalcata.

o) USO DEL VHF, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalita' di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalita' della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalita' della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilita' del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.

p) FANALI DEI PORTI, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.

q) PRINCIPALI FANALI DELLE UNITA', con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonche' l'indicazione dei fanali mostrati da un'unita' a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.

ESTRATTO

ALLEGATO IX

“ALLEGATO VIII (articolo 88)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA DA TENERE A BORDO DELLE UNITÀ DA DIPORTO ADIBITE A NOLEGGIO E LORO EQUIVALENZE (la “x” indica l’obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità).

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto, con o senza marcatura CE:

	Navi	Senza limite	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Acque interne
zattera di salvataggio ^(a) (per tutte le persone che l’unità è in grado di trasportare, più l’equipaggio)	x (2)	x				
zattera di salvataggio costiera ^(b) (per tutte le persone che l’unità è in grado di trasportare, più l’equipaggio)			x	x		
giubbotti di salvataggio ^(c) almeno categoria 150 (per tutte le persone che l’unità è in grado di trasportare, più l’equipaggio)	x	x	x	x		
giubbotti di salvataggio ^(c) almeno categoria 100 (per tutte le persone che l’unità è in grado di trasportare, più l’equipaggio)					x	x
luce ad attivazione automatica ^(d) (montata sui giubbotti di salvataggio)	x	x	x			
salvagente anulare ^(e) con cima	x (2)	x	x	x	x	x
boetta luminosa ^(d) per salvagente		x	x	x		
boetta fumogena ^(f)	x (4)	x (2)	x (2)	x (2)	x (2)	x (2)
fuochi a mano a luce rossa ^(f)	x (4)	x (3)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)
razzi a paracadute a luce rossa ^(f)	x (4)	x (3)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)
bussola e tabelle di deviazione ^(g)	x	x	x	x		
orologio	x	x	x			
barometro	x	x	x			
binocolo	x	x	x			
scandaglio elettronico o manuale fino a 25 m	x	x	x	x	x	x
tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg)	x	x	x			
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	x	x	x			
strumenti da carteggio per l’uso delle carte nautiche	x	x	x			
cassetta di pronto soccorso ^(h)	x	x	x	x		
fanali regolamentari (Colreg)	x	x	x	x	x	x
pallone nero di fonda (per unità > 7 metri)	x	x	x	x	x	
apparecchi di segnalazione sonora	x	x	x	x	x	x
strumento di radioposizionamento (GPS)	x	x	x			
apparato VHF-DSC ^(m)	x	x	x			
apparato VHF ^(m)				x	x	x
SSB ^(m)	x					
SSB ^(m) o telefono satellitare ⁽ⁿ⁾		x				
E.P.I.R.B. ^(m) funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz	x	x				
riflettore radar ⁽ⁱ⁾	x	x	x	x		
pompa o altro attrezzo di esaurimento della sentina	x	x	x	x	x	x

B) Ulteriori dotazione di sicurezza per le imbarcazioni e i natanti da diporto a vela

	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Acque interne
imbragatura di sicurezza da ponte ^(l) con nastro di sicurezza (safety line ombelicale) ^(l)	x (2)	x (2)	x (1)			

C) Prescrizioni generali ed equivalenze

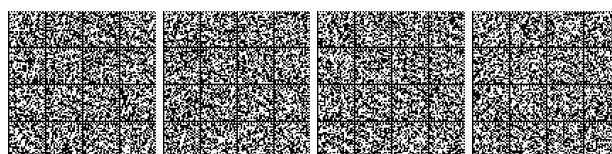
1. I mezzi collettivi e individuali di salvataggio sono individuati per tutte le persone che l’unità è abilitata a trasportare, fino al massimo di 12, più l’equipaggio.
2. La tabella di deviazione della bussola è aggiornata solo in caso di modifica degli apparati e di modifiche strutturali che producano differenziali magnetici.
3. Il fuoco a mano può essere sostituito con dispositivo a led se conforme alla normativa SOLAS MED in accordo alle norme IMO come emendate.
4. La bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica.
5. Gli strumenti da carteggio consistono in un compasso, due squadrette, una riga o una parallela.



6. Le carte nautiche possono essere sostituite dalla cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto 10 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 193 del 19/08/2002.
7. L'E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all'I.M.R.C.C. e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.
8. L'imbragatura di sicurezza da ponte può essere integrata con il giubbetto di salvataggio oppure con altro dispositivo individuale certificato.
9. Per le navi, i locali o i vani chiusi in cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C° o a ciclo diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 Kw, sono dotati di un impianto fisso di estinzione degli incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato. Sono obbligatorie una pompa meccanica da incendio per almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori. Sono obbligatori estintori portatili, di capacità estinguente e in numero come richiesti dall'articolo 75, comma 1, lettera p), del regolamento, sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato.
10. Per le imbarcazioni e i natanti marcati CE, i dispositivi antincendio sono conformi all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; per le imbarcazioni e i natanti non marcati CE i dispositivi antincendio sono conformi all'allegato V, lettera e), del regolamento.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e i requisiti di ulteriori dispositivi considerati equivalenti a quelli prescritti.
12. L'apparato VHF con DSC deve essere collegato all'apparato GPS, qualora non integrato.

D) Riferimenti normativi

- a) Le zattere di salvataggio sono approvate in conformità al DM del 12/08/2002, n. 219, o certificate SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate.
- b) Le zattere di salvataggio sono approvate in conformità al DM del 02/03/2009.
- c) I giubbotti di salvataggio per natanti e imbarcazioni sono dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate o, in alternativa, dispositivi a marcatura SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle Norme IMO come emendate, come indicati dalla lettera circolare Serie Generale n. 80/2009 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, del 17/11/2009. I giubbotti di salvataggio per le navi sono dispositivi a marcatura SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle Norme IMO come emendate.
- d) Le luci ad attivazione automatica per i giubbotti e la boetta luminosa per i salvagenti sono dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate.
- e) Il salvagente anulare è un dispositivo certificato SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvato secondo il DM del 29/9/1999, n. 385.
- f) I razzi, i fuochi a mano e le boette fumogene sono certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 387.
- g) Le bussole magnetiche sono disciplinate con il decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 388 e successive modifiche.
- h) Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è determinato dalla tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità del 25 maggio 1988, n. 279, e successive modifiche.
- i) Dispositivi a approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 386.
- l) Dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate.
- m) Apparati conformi al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
- n) Telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.”



Alla CAPITANERIA DI PORTO
92014 – Porto Empedocle
cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it

**COMUNICAZIONE DI INIZIO/PROSECUZIONE ATTIVITA' –
PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI IMMERSIONI GUIDATE OVVERO DIDATTICHE A
SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO CON UTILIZZAZIONE DI UNITA' DA DIPORTO IN APPOGGIO**

Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il _____ e residente a
_____ (____) in via/piazza _____ n° _____,
cittadinanza _____ Cod. Fisc. _____ telefono _____ cellulare _____ fax
_____ pec/e-mail _____.

(si marca la casella di interesse):

☐ in qualità di legale rappresentante della (impresa individuale o societaria, Federazione, Agenzia didattica, Associazione, Circolo, Società sportiva) _____ con sede
in _____ (____) in via/piazza _____ n° _____, telefono
_____, cod.fisc./partiva IVA _____ iscritta presso la C.C.I.A.A. di
_____ al Registro delle imprese n°: _____, al Repertorio Economico
Amministrativo n°: _____ per l'esercizio dell'attività di:
_____.

☐ in qualità di proprietario/armatore dei natanti di cui all'elenco allegato,

COMUNICA

☐ L'utilizzazione ☐ la prosecuzione dell'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'elenco allegato, contrassegnati
con il numero progressivo a fianco di ciascuno indicato, in appoggio quale supporto tecnico – logistico di superficie
all'esercizio delle seguenti attività, a favore di praticanti le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, ai
sensi dell'Ordinanza n. 10/2025 in data 06/05/2025 di codesta Capitaneria:

☐ immersioni guidate;

☐ immersioni finalizzate al conseguimento di brevetti;

Quanto sopra sarà esercitato nell'ambito del Circondario marittimo di Porto Empedocle. Le unità in questione, quando
non in servizio, stazionano:

☐ nel porto del Comune di _____ banchina (indicare il concessionario in caso di
ormeggio privato in regime di conc. dem. mar.) _____

☐ ovvero in località _____ e, quando si trovano in secco, varate e alate con
le seguenti modalità: _____.

Presenza del corridoio di lancio: ☐ SI ☐ NO

La presente comunicazione è data ai soli fini della sicurezza della navigazione da diporto e della salvaguardia della
vita umana in mare, ai sensi del D.Lgs. n°171/2005 e del D.M. n°146/2008 nonché di ogni altra disposizione
normativa comunque applicabile che, con la presente, si intende integralmente richiamata ed accettata.

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso
dichiarazione falsa/mendace (artt. 75 e 76 DPR n°445/2000), **dichiara:**

1. di essere in regola con le disposizioni recate nella vigente Ordinanza emanata da codesto Comando e di conoscere ed osservare le Ordinanze per ciò che concerne il diporto nautico e la sicurezza balneare e della navigazione in genere nell'ambito del Circondario marittimo di Porto Empedocle;
2. di impegnarsi a comunicare entro 15 (quindici) giorni eventuali variazioni su quanto riportato nella presente comunicazione;
3. di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti per esercitare la sopradetta attività;
4. che i natanti di cui all'elenco allegato, impegnate in appoggio alle immersioni subacquee, sono condotte dal titolare dell'attività ovvero dal proprio dipendente, ove non già in possesso del titolo professionale marittimo di cui all'art. 37 del Codice e del D.M. n°121/2005 conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto sempre e comunque munito della patente nautica (artt. 25 e ss. D.M. n° 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa;
5. che il responsabile della condotta dell'unità appoggio, di cui al precedente punto 4, non può partecipare all'immersione;

6. che gli scafi sono contrassegnati esternamente con la denominazione della ditta/società e con l'identificativo numerico progressivo in base all'elenco allegato, seguito dalla lettera "S" – immersione subacquea – nonché leggibili ad una distanza non inferiore a 50 (cinquanta) metri, resistenti all'azione del mare e agli agenti atmosferici e ripristinati in caso di deterioramento;
7. che i natanti da diporto utilizzati sono muniti delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e tenuti in perfetta efficienza ai sensi del D.M. n° 146/2008 (art. 54 e allegato V);
8. che le attrezzature supplementari utilizzate per l'attività di immersione di cui agli artt. 90 e 91 del D.M. n° 146/2008 nonché quelle aggiuntive prescritte nel regolamento di codesta Capitaneria e le attrezzature utilizzate per l'immersione dai singoli praticanti sono tenute in perfetta efficienza secondo i migliori standards nazionali ed internazionali, regolarmente revisionate nonché, ove richiesto, dotate di certificato di collaudo in corso di validità;
9. di avvalersi di personale in qualità di Guida (per le immersioni guidate) e in qualità di istruttore (per le immersioni didattiche) in possesso rispettivamente dell'abilitazione alla guida ovvero istruzione di subacquei, che sia in stato attivo presso l'agenzia didattica di appartenenza e dotato di polizza assicurativa in vigore per responsabilità civile verso terzi;
10. di eseguire le registrazioni dei servizi erogati a terzi nonché di tenere a bordo i dati registrati, come previsto dall'Ordinanza n° 10/2025 in data 06/05/2025 di codesta Capitaneria di porto, quale prova dell'esistenza di un contratto di utilizzazione dell'unità in appoggio di superficie all'immersione a scopo sportivo ovvero ricreativo;
11. di essere a conoscenza dei recapiti telefonici di tutti i centri di soccorso ed iperbarici e delle frequenze di ascolto delle Autorità Marittime operanti nella località interessata dallo svolgimento dell'attività;
12. di verificare che le condizioni meteomarine siano e si mantengano ottimali durante lo svolgimento dell'attività;
13. di essere in regola con tutti gli altri titoli autorizzativi/concessori, nulla-osta di competenza di altre Autorità in forza di specifiche norme di legge nonché di essere consapevole che la presente non è suscettibile di assumere alcuna efficacia autorizzativa in ordine all'occupazione ancorché temporanea di pubblico demanio marittimo, rimanendo a tal fine, indispensabile premunirsi di specifica concessione o autorizzazione demaniale;
14. di manlevare espressamente l'Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per ogni danno a cose o persone – ivi compresi i subacquei trasportati – che dovesse eventualmente verificarsi nel corso dell'attività di cui alla presente comunicazione.

Documentazione allegata:

- a) Copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del legale rappresentante/procuratore della ditta/società;
- b) Copia del certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio. Per i Circoli ed Associazioni sportive/ricreative o O.N.L.U.S. copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
- c) Stralcio dell'eventuale titolo concessorio (planimetria) relativo all'ormeggio dei natanti e/o copia del contratto di ormeggio e/o dichiarazione attestante il luogo ove stazionano i natanti da adibire unità appoggio per alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, qualora gli stessi si trovino a secco, le modalità di varo e alaggio;
- d) Elenco delle unità per cui si rilascia la presente comunicazione con acclusa la fotografia a colori di ogni singolo natante;
- e) Copia dei certificati d'uso/dichiarazioni di potenza del motore per ogni natante;
- f) Copia dei certificati di omologazione e dichiarazioni di conformità di ogni natante;
- g) Copia licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le 6 (sei) miglia;
- h) Copia delle polizze di assicurazione per ciascun natante;
- i) generalità complete dei conduttori dei natanti da diporto utilizzati come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. Tali unità dovranno essere condotte unicamente dal titolare o da personale dipendente in possesso di patente nautica.

PRIVACY

Il trattamento dei dati personali sarà espletato nei limiti e alle condizioni di cui al Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR). L'informativa sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali e sui diritti esercitabili è disponibile al link <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/privacy> nonché presso gli uffici della Capitaneria di porto. Il Titolare dell'impresa, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali forniti con la presente comunicazione, dichiara di aver preso visione dell'informativa ed **esprime il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari e di tutti i dati inclusi nelle categorie particolari di cui all'Art. 9 del GDPR**, per l'espletamento delle finalità istituzionali perseguite dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

_____, li _____ IL TITOLARE (timbro e firma) _____

ELENCO DEI NATANTI DA DIPORTO, CONTRASSEGNA TI DA IDENTIFICATIVO **NUMERO PROGRESSIVO E SIGLA "S"** A FIANCO DI CIASCUNO, UTILIZZATI IN APPOGGIO NELL'ATTIVITA' PER LA QUALE SI RILASCI LA PRESENTE COMUNICAZIONE

(segnare la casella di spunta per il dato di interesse e depennare la voce che non interessa)

IDENT. NUM. E SIGLA "S"	DATI DEL NATANTE
—	TIPO DI UNITA': ☐ A MOTORE ☐ F/B ☐ E/B ☐ E/F/B ☐ A VELA CON MOT. AUS. ☐ ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE _____ DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE HIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH.MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL.: (KW) _____ ASSICUR. R.C.: SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITA' E': ☐ DI PROPRIETA'; ☐ IN LEASING; ☐ ALTRO: _____
—	TIPO DI UNITA': ☐ A MOTORE ☐ F/B ☐ E/B ☐ E/F/B ☐ A VELA CON MOT. AUS. ☐ ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE _____ DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE HIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH.MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL.: (KW) _____ ASSICUR. R.C.: SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITA' E': ☐ DI PROPRIETA'; ☐ IN LEASING; ☐ ALTRO: _____
—	TIPO DI UNITA': ☐ A MOTORE ☐ F/B ☐ E/B ☐ E/F/B ☐ A VELA CON MOT. AUS. ☐ ALTRO (lancia, gozzo, gommone, ecc.) _____ MARCA _____ MODELLO _____ ANNO DI COSTRUZIONE _____ MATERIALE _____ DI COSTRUZIONE _____ CATEGORIA CE _____ CODICE HIN _____ SUPERFICIE VELICA MQ _____ LUNGH.F.T. MT. _____ LARGH.MAX MT. _____ MAX PERS. TRASP. _____ KG _____ OMOLOGAZIONE CE: SI/NO N. _____ DEL _____ RILASCIATO DA _____ MOTORI: N. _____ MATRICOLE N.RI: _____ MARCA/MOD. _____ POT. MAX. APPL.: (KW) _____ ASSICUR. R.C.: SOC. _____ COPERTURA DAL _____ AL _____ POLIZZA N. _____ L'UNITA' E': ☐ DI PROPRIETA'; ☐ IN LEASING; ☐ ALTRO: _____

_____, li _____ IL TITOLARE (timbro e firma) _____

COMUNICAZIONE DI ESECUZIONE DELL'IMMERSIONE DIDATTICA

**DA INVIARE ALLA SALA OPERATIVA DELLA CAPITANERIA DI PORTO-GUARDIA COSTIERA PRIMA
DELL'INIZIO DELL'IMMERSIONE DIDATTICA**

(e-mail: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it)

**COPIA DELLA PRESENTE DEVE ACCOMPAGNARE I DOCUMENTI DI BORDO SE L'ATTIVITÀ DI
IMMERSIONE È SVOLTA CON IL SUPPORTO LOGISTICO DI UNITÀ DA DIPORTO IN APPOGGIO**

**1) DENOMINAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
SUBACQUEO**

2) DATA, ORA INIZIO, DURATA E LUOGO DELL'IMMERSIONE:

3) NOMINATIVI DEGLI ALLIEVI PARTECIPANTI:

**4) NOMINATIVO DELL'ISTRUTTORE RESPONSABILE, DIDATTICA PRESA A RIFERIMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELL'IMMERSIONE (QUALORA L'ISTRUTTORE SIA MUNITO DI
BREVETTI RILASCIATI DA PIU' DIDATTICHE) E RECAPITO TELEFONICO CELLULARE DI
PRONTA REPERIBILITA':**

**5) NOMINATIVO DEGLI EVENTUALI AIUTO-ISTRUTTORI, DIDATTICA DI APPARTENENZA,
TIPO DI BREVETTO POSSEDUTO E RECAPITO TELEFONICO CELLULARE DI PRONTA
REPERIBILITA':**

**6) INDICAZIONE DEL CORSO, TIPOLOGIA DELL'IMMERSIONE (TIPO DI GAS RESPIRABILE
UTILIZZATO, ECC.):**

7) UNITA' DA DIPORTO UTILIZZATA IN APPOGGIO (marcare la casella con la X):

☐ SI ☐ NO

(IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE ESTREMI DELL'UNITA'):

8) NOMINATIVO, ESTREMI DELLA PATENTE NAUTICA E RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITÀ DEL CONDUTTORE RESPONSABILE DEL TRASFERIMENTO SUL LUOGO DI IMMERSIONE, NONCHÉ DEL CONDUTTORE RESPONSABILE CHE RIMANE A BORDO DELL'UNITÀ DURANTE L'IMMERSIONE:

9) NOMINATIVO E RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA REPERIBILITÀ DELLA PERSONA, DIVERSA DALL'ISTRUTTORE E DALL'AUTO-ISTRUTTORE, IN ASSISTENZA A TERRA OVVERO A BORDO DELL'UNITÀ APPOGGIO PER TUTTA LA DURATA DELL'IMMERSIONE DIDATTICA:

10) IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE SI DICHIARA, ALTRESÌ (D.P.R. n° 445/2000):

- a) di aver verificato che i subacquei sono idonei per effettuare l'immersione didattica programmata;
- b) di aver illustrato ai subacquei le modalità di immersione;
- c) di aver descritto il sito ovvero sottoposto in visione le foto e/o i video del sito da visitare (caverna, grotta, relitto, ecc.);
- d) che l'attrezzatura utilizzata dai subacquei è stata verificata/controllata prima di iniziare l'attività ed è risultata in perfetto stato di efficienza;
- e) di comunicare tempestivamente eventuali eventi straordinari verificatisi nel corso delle attività che abbiano (o che potenzialmente possano avere) ripercussioni sulla salute dei subacquei;
- f) di conoscere e di ottemperare a quanto prescritto dalle vigenti Ordinanze disciplinante le immersioni subacquee nel Circondario Marittimo di Porto Empedocle;
- g) di avere una polizza assicurativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi, di essere in stato attivo presso l'agenzia didattica di appartenenza, di esercitare l'attività di istruttore subacqueo nei confronti delle persone fruitrici del servizio di immersione didattica, di cui alla presente comunicazione, nonché di essere in possesso dell'abilitazione all'istruzione di subacquei idonea per l'immersione didattica predetta;
- h) che le suddette informazioni sono rilasciate in applicazione della vigente Ordinanza e, conseguentemente, di autorizzare, ai sensi della normativa sulla privacy, il trattamento dei propri dati personali per le finalità di sicurezza sottese alla presente comunicazione.

DATA DI TRASMISSIONE: _____ ORA DI TRASMISSIONE: _____

(TIMBRO E FIRMA DELL'ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL'IMMERSIONE)

RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

RECAPITI TELEFONICI *

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE	SALA OPERATIVA	0922535182 0922/531811
	EMERGENZA IN MARE (h24)	1530
VIGILI DEL FUOCO AGRIGENTO	SALA OPERATIVA	0922/511901
	EMERGENZA (h24)	115
A.S.P. AGRIGENTO	CENTRALINO	0922/407111
OSPEDALE AGRIGENTO	CENTRALINO	0922/442111
	EMERGENZA (h24)	118
OSPEDALE RIBERA (AG)	CENTRALINO	0925/562111
	EMERGENZA (h24)	118
OSPEDALE SCIACCA (AG)	CENTRALINO	0925/962111
	EMERGENZA (h24)	118
OSPEDALE CANICATTI' (AG)	CENTRALINO	0922/733111
	EMERGENZA (h24)	118
CAMERA IPERBARICA DI SCIACCA (AG)	REPARTO	0925/962559 - 560
	TERAPIA IPERBARICA	0925/962346
NUMERO UNICO EMERGENZE	112	

ASCOLTO RADIO VHF/FM

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE	CANALE 16 (156.8 Mhz) (tutti i giorni - h24)
---	---

Note: (*) I recapiti telefonici possono subire variazioni nel tempo.

(**) Orario estivo, soggetto a possibili variazioni.

ESEMPIO:

DENOMINAZIONE IDENTIFICATIVA DELLA DITTA	
01	L/N/LN/A
00	
CIRCONDARIO MARITTIMO PORTO EMPEDOCLE	